



AMBITO TERRITORIALE DELL'ABBIATENSE

**Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo,
Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo**

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI L.N. 112/2016 (D.G.R. n. 6218/2022)

Documentazione allegata:

TIPOLOGIA DOCUMENTO
A) Istanza Interventi gestionali Dopo di Noi 2022
B) Istanza Interventi Infrastrutturali Dopo di Noi 2022
C) Informativa trattamento dati personali Dopo di Noi 2022
D) Modulo Ipotesi di Intervento 2022
E) Dichiarazione requisiti ente gestore 2022
F) Istanza Rimborso Quota Covid19 Dopo di Noi 2022

1. PREMESSA

Con legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, è stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente.

Regione Lombardia con deliberazione di Giunta del 7 giugno 2017, n. 6674 aveva approvato il Programma Operativo regionale Dopo riferite alle risorse do Fondo 2016 e Fondo 2017, dettagliando nello specifico i diversi sostegni attivabili a favore delle persone disabili gravi prive del sostegno familiare e i criteri per l’accesso, in attuazione del quale sono stati programmati e realizzati specifici interventi a livello di Ambito territoriale per un primo biennio. Con successive Deliberazioni di Giunta del 16 settembre 2019, n.2141, del 16 giugno 2020 n. 3250, del 20 luglio 2021, n. 3404 e del 24 maggio 2021, n. 4749 ha approvato i Piani regionali attuativi Dopo di Noi L. 112/2019 riferiti rispettivamente alle risorse Anno 2018, Anno 2019 e Anno 2020, assegnando all’Ambito dell’Abbatense € 71.068,88 quale quota del Fondo annualità 2018, € 78.580,09 per l’anno 2019 e € 88.940.52 quale quota ordinaria del Fondo 2020, oltre a risorse pari € 21.142,75 finalizzate a contrastare l’emergenza legata al Covid-2019.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218 “L.N. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi. Programma Operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare- Risorse Annualità 2021” è stato approvato il nuovo Piano Operativo e con decreto regionale della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità del 26 aprile 2022, n. 5501 “Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: accertamento, impegno e liquidazione a favore delle ATS delle risorse (Riparto statale 2021) destinate agli Ambiti territoriali in attuazione della DGR 6218/2022” sono state assegnate all’Ambito di Abbiategrasso € 154.874,00 quale quota del Fondo 2021.

L’Ambito di Abbiategrasso ha approvato nell’Assemblea dei Sindaci del 15 dicembre 2022, l’aggiornamento delle “Linee Operative per l’attuazione a livello locale del Programma Operativo Regionale”, sulla base delle quali è stato predisposto il presente Avviso Pubblico con la finalità di informare i potenziali beneficiari circa la tipologia degli interventi finanziabili e le modalità e i criteri per l’accesso agli stessi.

Con il presente Avviso si intende finanziare nuovi interventi utilizzando le risorse residue assegnate per le Annualità 2019, 2020 e 2021, al netto delle risorse programmate necessarie a dare continuità ad alcuni interventi avviati a seguito dei precedenti Avvisi.

2. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dal Programma Operativo regionale e delineati nelle Linee operative Locali si articolano in due macro aree: interventi gestionali e interventi infrastrutturali.

Si prevede di utilizzare per i nuovi progetti che saranno avviati a seguito del presente Avviso pubblico le seguenti risorse:

RISORSE	Residui Fondo 2019	Fondo 2020	Fondo 2021	TOTALE	Fondo 2020 Covid
FONDI ASSEGNATI	31.566,09 €	88.940,52 €	154.874,00 €		21.142,75 €
FONDI IN DISPONIBILITA' DI ATS					
RISORSE PER PROGETTI IN CONTINUITA'	- 25.200,00 €				
	6.366,09 €	88.940,52 €	154.874,00 €	250.180,61 €	21.142,75 €

Come previsto nelle Linee operative sopra richiamate, si prevede di ripartire il Fondo 2021 per le diverse aree di intervento secondo le percentuali di seguito indicate:

INTERVENTI	PERCENTUALI ABBIATENSI PROGETTI 2018-2022	PERCENTUALI previste dalla DGR 6218/2022 Fondo 2021	PERCENTUALI ABBIATENSE FONDO 2021	TOTALE PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI GESTIONALI di cui	96%	85%	85%	131.642,90 €
Percorsi autonomia	53%	30%	50%	65.821,45 €
Sostegno residenzialità	46%	60%	47%	61.872,16 €
Pronto intervento sollievo	1%	10%	3%	3.949,29 €
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	4%	15%	15%	23.231,10 €
TOTALE				154.874,00 €

La distribuzione dei fondi residui relativi al Fondo 2019 e Fondo 2020 sopra indicati, viene effettuata mantenendo le stesse percentuali tra gli interventi gestionali e infrastrutturali programmate per il Fondo 2021.

Qualora si determinassero dei residui rispetto alle risorse programmate su una tipologia di intervento, ci si riserva la possibilità di ridestinarli ad altri interventi per soddisfare eventuali richieste di progetti le cui domande risulteranno in lista d'attesa per esaurimento fondi.

3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Per la Quota Ordinaria Dopo di Noi (residuo Fondo 2019 € 6.366,09, Fondo 2020 € 88.940,52, Fondo 2020 154.874,00)

Sono destinatari degli interventi di cui al punto 4) i cittadini residenti nei comuni di **Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozero, Rosate, Vermezzo con Zelo**, appartenenti all'Ambito di Abbiategrasso, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere una disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- Essere in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- Avere un'età tra i 18 e i 64 anni;
- Essere privi del sostegno familiare in quanto:
 - o Mancanti di entrambi i genitori;
 - o I genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - o Si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
- Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:
 - in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
 - già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del

comportamento **ad elevata o elevatissima intensità di sostegno**, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale.

A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDL compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.

Pertanto, nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, dell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.

I beneficiari non devono usufruire delle misure e degli interventi definiti come incompatibili nel Programma Operativo Regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218.

Per la Quota Emergenza Covid-19 (Fondo 2020 € 21.142,75)

Sono destinatari del finanziamento gli enti gestori a rimborso delle spese sostenute al fine di contenere la diffusione del virus, indipendentemente dall'annualità di riferimento, nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di Noi" a favore di residenti nei Comuni dell'abbiatense, finanziati dall'Ambito di Abbiategrasso.

4. TIPOLOGIA INTERVENTI

Per la Quota ordinaria Dopo di Noi

Gli interventi previsti dal Programma Operativo regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218 si articolano in due macroaree: interventi gestionali e interventi infrastrutturali.

A) INTERVENTI GESTIONALI

Si tratta di voucher o contributi riconosciuti ai beneficiari per poter usufruire di interventi volti a promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de istituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile proprie dell'ambiente familiare. Questi interventi si suddividono in:

A1) PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA

1. Viene previsto un **voucher annuale "Durante Noi"** fino a **€ 600,00** propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:
 - consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
 - sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
 - sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine);

attività queste finalizzate a condividere i requisiti necessari per l'avvio di una coabitazione e la sua prosecuzione.

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia (€ 4.800,00)

2. Viene previsto un **voucher annuale “Accompagnamento all’autonomia”** pro capite fino a di € **4.800,00** per promuovere percorsi orientati all’acquisizione di livelli di autonomia finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare o alla deistituzionalizzazione. Il presente Voucher è destinato a sostenere per il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD)
- accoglienza in “alloggi palestra”;
 - esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (Comunità Alloggio, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d’origine per sperimentare l’allontanamento dal contesto d’origine;
 - esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il percorso di accompagnamento all’autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all’interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.

Come previsto dal Programma Operativo Regionale Dopo di Noi, tali interventi sono:

- **Compatibili** con altre Misure e interventi:
 - o Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;
 - o Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
 - o Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
- **Incompatibili** con altre Misure e interventi:
 - o Accoglienza residenziale in Unità d’Offerta sociosanitarie, sociali;
 - o Pro.Vi;
 - o Assegno per l’autonomia (FNA Misure B1 e B2)
 - o Sostegni “Supporto alla Residenzialità” del presente Avviso.

I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad **€ 5.400,00 annuali** (€ 4.800,00 + € 600,00).

A2) SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITA’ IN SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Gli interventi in quest’area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM del 2016 all’art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

● SOLUZIONI RESIDENZIALI AMMESSE

- **Gruppi appartamento:** residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:
 - a. Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
 - b. Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.
- **Comunità alloggio sociali** in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all’interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.
- **Cohousing/housing:** nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all’uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohabiters). È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre

all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità"/vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevedono la presenza da 2 a 5 posti letto.

- **CARATTERISTICHE DEI GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING**

- capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto (incluso eventualmente 1 posto letto di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 posti letto (inclusi eventualmente 2 posti letto per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 posti letto;
- requisiti strutturali:
 - o sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - o sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi
 - o sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna
 - o è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di *ambient assisted living* e di connettività sociale
 - o gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero
 - o gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità, nella formula dei **Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore** e nelle soluzioni di Housing/Cohousing non sono Unità di Offerta standardizzate e devono essere autorizzate a funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di Comunità alloggio sociali per disabili (CA) e le Comunità Socio-Sanitarie per disabili (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 posti letto è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i posti letto devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- la situazione personale e familiare, anche a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili, nell'immediato, risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- nelle situazioni per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.

In ogni caso **la permanenza nella CA/CSS è temporanea** e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

Nell'ipotesi di **deroga temporanea** concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via

continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17.

Tutti e 5 i posti letto devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali.

● INTERVENTI PREVISTI

I sostegni previsti dal Programma operativo regionale si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza di Ente gestore come segue:

1. **Voucher residenzialità con Ente gestore** per Gruppo appartamento o comunità alloggio "temporanea" quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:

- fino ad **€ 500,00 mensili** per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD)
- fino ad **€ 700,00 mensili** per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);

Come previsto dal Programma Operativo Regionale Dopo di Noi, tale intervento è:

- **Compatibile** con altre Misure e interventi:
 - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 - Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
 - Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
 - Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
 - Sostegno "Ristrutturazione" del presente Avviso.
- **Incompatibile** con altre Misure e interventi:
 - Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
 - Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
 - Voucher inclusione disabili;
 - Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 - Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Avviso.

2. **Contributo residenzialità autogestita per almeno due persone con disabilità fino ad un massimo di € 600,00 mensili** pro capite erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità di cui al Programma regionale approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218, in autogestione. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

Come previsto dal Programma Operativo Regionale Dopo di Noi, tale intervento è:

- **Compatibile** con altre Misure e interventi:
 - Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
 - Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
 - Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
 - Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 - Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
 - Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
 - Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
 - Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Avviso;
 - Sostegno "Ristrutturazione" del presente Avviso.
- **Incompatibile** con altre Misure e interventi:
 - Voucher inclusione disabili;
 - Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Avviso.

Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistente/i personale/i regolarmente assunti o servizi

relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

3. **Buono mensile di € 700,00 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in cohousing/housing.** L'entità del buono può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). In ogni caso il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

Come previsto dal Programma Operativo Regionale Dopo di Noi, tale intervento è:

- **Compatibile** con altre Misure e interventi:
 - o Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
 - o Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
 - o Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.);
 - o Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
 - o Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
 - o Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
 - o Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA),
 - o Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),
 - o Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Avviso;
 - o Sostegno "Ristrutturazione" del presente Avviso.
- **Incompatibile** con altre Misure e interventi:
 - o Voucher disabili;
 - o Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso.

Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dalla persona con disabilità per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

A3) RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e qualora non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentirne il permanere nel proprio contesto di vita, si può attivare un contributo giornaliero pro capite **fino ad € 100,00** per ricovero di pronto intervento, per massimo di 60 giorni. Il contributo, commisurato al reddito familiare, è riconosciuto per sostenere il costo della retta assistenziale come da Carta dei servizi dell'Ente gestore ed è declinato come segue:

- pari all'80% del costo del ricovero, per ISEE da 0 a 5.000,00, e comunque fino ad € 100,00;
- pari al 70% per ISEE da 5.001,00 a 10.000,00, e comunque fino ad € 100,00;
- pari al 60% per ISEE da 10.000,00 a 15.000,00, e comunque fino ad € 100,00;
- pari al 50% per ISEE oltre 15.0000, e comunque fino ad € 100,00.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto Ministeriale o, se si verifica l'assenza di queste, presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità.

Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità.

B) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Tali interventi si articolano in:

B1) SOSTEGNO SPESE PER ADEGUAMENTI PER LA FRUIBILITÀ DELL'AMBIENTE DOMESTICO

Contributo nei limiti delle risorse destinate a tali interventi e comunque fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento come di seguito declinato per spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza).

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.

L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000,00 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

B2) SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI

L'intervento per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare e prevede il riconoscimento di:

- **Contributo mensile fino a € 300,00** per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi.
 - **Compatibilità** con altri interventi del Programma Operativo Regionale Dopo di Noi:
 - Sostegno "Spese condominiali";
 - Sostegno "Ristrutturazione";
 - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi;
 - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing";

- **Contributo annuale fino ad un massimo di €1.500** per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale delle spese.
 - **Compatibilità** con altri interventi del Programma Operativo Regionale Dopo di Noi:
 - Sostegno "Canone di locazione";
 - Sostegno "Ristrutturazione";
 - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi;
 - Sostegno "soluzioni di Cohousing/Housing";

Per la Quota Emergenza Covid 19

Possono essere riconosciute le spese sostenute indipendentemente dalla annualità di riferimento, nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di Noi" al fine di contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di controllo o igienizzanti, saturi metro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi). Per poter essere riconosciute le spese dovranno essere indicate nel dettaglio specificando il progetto di riferimento,

l'ammontare, il periodo di riferimento, nonché la specifica tipologia delle spese considerate, e dovranno essere allegati i documenti giustificativi.

5. MODALITA' DI ACCESSO E VALUTAZIONE

Per la Quota ordinaria Dopo di Noi

Le **domande** per accedere agli interventi previsti dal presente Avviso devono essere presentate **presso l'Ufficio protocollo del Comune di Abbiategrasso, piazza Marconi 1, negli orari di apertura del servizio al pubblico, o con invio via pec all'indirizzo: comune.abbiategrasso@legalpec.it**.

Le domande saranno valutate con modalità a sportello e finanziate sino al limite delle risorse disponibili, in ordine cronologico in base alla data di protocollazione della domanda, confluendo in apposita lista di attesa predisposta dall'ambito territoriale nel caso di esaurimento dei fondi disponibili per la tipologia di intervento prevista nell'ipotesi progettuale.

Le domande possono essere presentate da parte di:

- persone con disabilità e/o loro famiglie o chi garantisce la protezione giuridica per tutti gli interventi;
- Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazione di persone con disabilità, Enti del terzo settore ed altri Enti Pubblici o privati, per tutti gli interventi, in coprogettazione, per gli interventi Infrastrutturali.

L'istanza deve essere presentata su apposito modulo (differente se per Interventi gestionali o Interventi Infrastrutturali) comprensivo di dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti come previsti dal presente Avviso.

Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente (ISEE) in corso di validità ai sensi del DPCM 159 del 5/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi;
- copia fotostatica della certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione Sanitaria ex ASL/INPS e della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente/beneficiario;
- per i cittadini stranieri non comunitari copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità;
- i documenti richiesti relativi ad ogni tipologia di intervento indicati nei moduli di istanza (es. contratto assistente familiare, contratto di locazione, preventivo spese condominiali,...).
- Modulo "Ipotesi di intervento" con indicato l'importo e la proposta progettuale condivisa con l'assistente sociale del comune di residenza, il richiedente/la famiglia e l'ente gestore, e gli allegati richiesti.

Nel caso in cui l'istanza e l'ipotesi di intervento vengano presentate con il coinvolgimento di un ente del terzo settore, questi dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti tramite apposita Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 allegata all'Avviso:

- comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività in favore di persone con disabilità e le loro famiglie di almeno due anni (con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate ai sensi della DGR 6218/2022);
- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

Per i progetti individuali di residenzialità già consolidati come progetti di vita è necessario presentare richiesta di continuità del progetto individuale da parte dell'interessato o dei suoi familiari, oltre ad una

scheda di monitoraggio che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016 e la contestuale condizione di benessere da parte dei co-residenti.

Per la Quota Emergenza Covid-19

L'istanza deve essere presentata su apposito modulo "Istanza rimborso spese Emergenza Covi19 Progetti Dopo di Noi" presso l'Ufficio protocollo del Comune di Abbiategrasso, piazza Marconi 1, negli orari di apertura del servizio al pubblico, o con invio via pec all'indirizzo: comune.abbiategrasso@legalpec.it.

Devono essere allegati all'istanza una dichiarazione con elenco dettagliato delle spese sostenute per contenere la diffusione del virus nell'ambito dell'attuazione del progetto "Dopo di Noi" e i relativi documenti giustificativi.

Le domande saranno valutate con modalità a sportello sino al limite delle risorse disponibili, in ordine cronologico in base alla data di protocollazione della domanda, confluendo in apposita lista di attesa predisposta dall'ambito territoriale nel caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Possono presentare domanda gli enti gestori a rimborso delle spese sostenute al fine di contenere la diffusione del virus, indipendentemente dall'annualità di riferimento, nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di Noi" a favore di residenti nei Comuni dell'abbiategrasse, finanziati dall'Ambito di Abbiategrasso.

➤ VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Le domande per accedere agli interventi saranno valutate in ordine cronologico in base alla data di protocollo del comune di Abbiategrasso, seguendo le seguenti fasi previste dalla deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218:

- Verifica requisiti di accesso: il personale preposto all'istruttoria dell'ufficio di piano, effettuerà la verifica dei requisiti di accesso. Valuterà anche eventuali incompatibilità e possibili integrazioni con altre misure, come declinati nel programma regionale approvato ex deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218. Verificherà la presenza dell'ipotesi progettuale al fine dell'assegnazione teorica della quota del Fondo Dopo di Noi.
- Valutazione multidimensionale: se la domanda soddisfa i requisiti di accesso, verrà effettuata la valutazione multidimensionale in maniera integrata tra operatori sociali dell'Ambito/Comuni e operatori dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, attraverso la quale:
 - Verranno analizzate, con le scale validate ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità nelle seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - mobilità;
 - comunicazione ed altre attività cognitive;
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.
 - Verrà rilevata la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, saranno oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.
 - Verranno indagate le aspettative e i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di coprogettazione.

6. PROGETTO INDIVIDUALE E FRUIZIONE DEL SERVIZIO

○ PREDISPOSIZIONE PROGETTO INDIVIDUALE E ASSEGNAZIONE RISORSE

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, che comprende le abilità e le capacità residue della persona con disabilità nonché le sue aspettative/motivazioni in tutte le dimensioni del vivere quotidiano, si procederà alla predisposizione di un Progetto individuale in condivisione con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi ne assicura la protezione giuridica, oltre che con gli enti dei servizi interessati, al fine di avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla

famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso i servizi residenziali, in un'ottica di deistituzionalizzazione attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente.

Sarà individuato un responsabile del caso (Case manager), il quale sarà un operatore qualificato di riferimento della persona disabile e della sua famiglia.

Il progetto individuale identificherà:

- gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione;
- gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato;
- le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità.

Esso si articolerà nei seguenti ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macro bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia: salute; istruzione/formazione; lavoro; mobilità; casa; socialità.

Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita saranno: specificati i singoli bisogni e aspettative personali e della famiglia rispetto all'evoluzione del percorso di vita; individuati gli obiettivi e le priorità relativi all'implementazione delle condizioni sociali e ambientali necessarie per sostenere la persona con disabilità ad emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali; identificati gli interventi da attivare; individuato il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento; specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare indicate le fonti di finanziamento, individuati i momenti di verifica.

Il Progetto individuale dovrà essere sottoscritto: dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica; da un rappresentante dell'ASST; da un referente dell'Ambito territoriale/Comune; dal responsabile del caso individuato; dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita.

Nel Progetto saranno evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione: risorse economiche, in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia di origine (Budget di progetto).

Con riferimento al presente Avviso verranno individuate le risorse a valere sul Fondo Dopo di Noi per la realizzazione degli interventi. Il progetto sarà finanziato fino ad esaurimento dei fondi disponibili per la tipologia di intervento prevista nell'ipotesi progettuale.

○ **FRUIZIONE E DURATA DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO, VERIFICA DEGLI ESITI**

Le persone beneficiarie seguiranno il percorso condiviso con il Case Manager usufruendo degli interventi identificati nel progetto individuale. Il Case Manager supporterà inoltre la persona nel suo percorso e monitorerà i progressi; effettuati e/o le criticità emerse e valuterà insieme alla persona quali correttivi apportare al progetto individuale. Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale.

Come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218, il Progetto individuale deve avere una durata temporale di norma di due anni, fatte salve situazioni più complesse valutate dall'equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del PI che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno e non oltre il quarto anno.

In caso di proroga oltre il primo biennio è necessario che i Progetti Individuali garantiscano i seguenti elementi:

- nel terzo anno è necessario che vengano stabiliti i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti nella costruzione del progetto personalizzato nell'arco dei dodici mesi della terza annualità:
 - a. individuazione della sede abitativa per l'avvio della coabitazione;
 - b. individuazione dei possibili/potenziati co-residenti;
 - c. costruzione del budget complessivo di coabitazione;

- nel quarto anno deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno dall'alloggio palestra alla sede abitativa con conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle soluzioni abitative previste dalla deliberazione entro i 12 mesi della quarta e ultima annualità.

Per tutti i progetti, in fase di attuazione della prima annualità di progetto sarà effettuata una valutazione dell'andamento del progetto individuale ai fini del finanziamento delle azioni del programma Dopo di Noi della seconda annualità.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità avverrà senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, previa presentazione di richiesta di continuità e rimodulazione del Progetto Individuale.

Il diritto alla fruizione dei servizi concordati decade dal giorno stesso dei seguenti eventi:

- Decesso del beneficiario;
- Rinuncia volontaria;
- Eventuale verificarsi di una causa di incompatibilità prevista dalla deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218.

Gli eventi sopra citati dovranno essere prontamente comunicati al case manager e all'Ufficio di Piano presso il Comune di Abbiategrasso, ente capofila dell'Ambito.

7. CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI

Saranno effettuati controlli sulla veridicità dei dati autocertificati. A tale proposito si rammentano le conseguenze penali, richiamate dall'art.76 DPR 445/2000, previste a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

8. PUBBLICIZZAZIONE

L'avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del comune, (www.comune.abbiategrasso.mi.it), oltre che nella sezione relativa all'Amministrazione trasparente e sull'Albo on line, nell'Area tematica "Servizi Sociali Abbiatense".

9. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Abbiategrasso in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, come specificato nel documento informativo "Informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del Comune di Abbiategrasso ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51" allegato al presente Avviso Pubblico.

10. NORMA TRANSITORIA

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa riferimento al Programma Operativo regionale Dopo di Noi approvato da Regione Lombardia con la Deliberazione di Giunta regionale del 4 aprile 2022, n. 6218.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile contattare: Ufficio di Piano tramite posta elettronica: ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it

Dott.ssa Marina Massimini – telefono 02.94692.505/524

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dott.ssa Alessandra Veronica Airoldi

Responsabile Ufficio di Piano: dott.ssa Vannia Sandretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.